

[Stampa l'articolo](#) | [Chiudi](#)

FOCUS PROCEDURA CIVILE

Il ritmo del processo: soluzioni di efficienza tra passato e presente

a cura di **Tiziana Allievi, Partner di La Scala Società tra Avvocati e Valentina Zamberlan, Trainee di La Scala Società tra Avvocati**

1. La nascita del procedimento sommario come risposta all'eccessiva durata dei procedimenti civili

La spinosa questione dell'eccessiva durata dei processi civili non è certamente prerogativa esclusiva dell'età contemporanea: esigenze di ottimizzazione dell'esercizio della giustizia civile si sono infatti manifestate ciclicamente nei secoli, stimolando l'ingegno dei giuristi nella ricerca di soluzioni volte a migliorarne l'efficienza.

Basti pensare che, nel Medioevo, una causa civile ereditaria (notoriamente tra le più complesse) poteva durare anche più di cinquant'anni, sopravvivendo di gran lunga agli sfortunati litiganti.

Il processo civile di diritto comune (denominato anche processo formale) era infatti lento, farraginoso e, soprattutto, richiedeva un ingente dispendio di energie economiche e giuridiche.

L'eccessiva durata dei processi e il relativo costo diedero quindi impulso, nell'ambito della legislazione di diritto canonico, alla creazione di una nuova tipologia processuale, caratterizzata da una maggiore informalità e una spiccata preferenza per l'oralità: il procedimento sommario.

Per la trattazione delle cause più semplici o di modico valore, si permetteva quindi ai cittadini di avvalersi di una forma processuale più rapida e snella, nella quale si prevedeva che atti generalmente redatti per iscritto potessero invece essere svolti anche oralmente, semplicemente comunicando al giudice, nel corso dell'udienza, le proprie pretese e difese. Il processo non subiva poi alcuna interruzione nei giorni festivi, di modo da garantire una maggiore concentrazione delle attività processuali. Infine, era precluso l'utilizzo abusivo di eccezioni, dei termini dilatori e delle impugnazioni, al fine di evitare il prolungamento sine die la durata del processo. Il processo sommario – grazie alla sua peculiare natura – si diffuse a macchia d'olio sia nella legislazione locale che in quella imperiale. L'applicazione di tale rito veniva disposta principalmente per la trattazione di cause di scarso valore, per le liti più semplici e per le controversie che richiedevano una risoluzione più celere del normale (come quelle in materia commerciale).

Nonostante il numero elevato di cause per le quali era imposta la trattazione sommaria, non ne fu mai approntata una disciplina specifica. Le previsioni contenute negli statuti e gli orientamenti dei tribunali, sia civili che canonici, costituivano gli unici criteri orientativi per l'individuazione delle regole applicabili. In caso di lacune o incertezze sulle norme applicabili non rimaneva quindi che rinviare alla disciplina del procedimento formale, unico corpus normativo completo ed esaustivo.

I continui innesti di regole tipiche del processo formale, che allungavano e complicavano la trattazione della causa, unitamente all'ostracismo esercitato dal ceto forense – graniticamente

schierato a favore dell'alternativa più redditizia – causarono la graduale scomparsa del procedimento sommario, reso indistinguibile dal processo formale. Nonostante il successo riscosso nell'applicazione pratica del procedimento sommario, sul finire del XVII di questo si era quasi persa memoria, sopravvivendo nelle varie consolidazioni come semplice versione a termini abbreviati del rito formale.

2. Processo autoritario e processo liberale: la soluzione adottata nel codice di procedura civile del 1865

La stratificazione delle fonti legislative, la presenza di numerose giurisdizioni tra loro parzialmente sovrapposte e la mancanza di un testo normativo unitario di riferimento avevano reso il processo ordinario di diritto comune praticamente insostenibile, causando una generale ricerca di soluzioni tese alla razionalizzazione e riorganizzazione delle norme vigenti in materia processuale.

Sul finire del XVIII secolo il processo sommario, identificato nuovamente come potenziale soluzione, ritornò dunque con prepotenza negli ordinamenti civili degli Stati europei: a partire dal *Civilgerichtsordnung* austriaco del 1787, ogni codice contemplò una versione deformalizzata e più rapida del processo ordinario. Il Regolamento di Giuseppe II prevedeva il cosiddetto "processo orale" come rito alternativo a quello scritto ordinario. Tale rito presentava tutte le caratteristiche tipiche del processo sommario delle origini: maggiore concentrazione delle attività processuali, da svolgersi avanti al giudice nel corso di un'unica udienza e previsione di rigide preclusioni per le parti, le quali dovevano depositare un atto difensivo scritto, prima dell'udienza, contenente tutte le richieste di ammissione dei mezzi di prova ritenuti necessari. Il processo orale si inseriva all'interno di una struttura generale in cui prevaleva la tendenza ad incanalare le attività processuali delle parti, le quali avevano a disposizione un numero limitato di atti da produrre entro termini brevi ed inderogabili.

Il giudice era dotato di tutti i poteri necessari per dirigerne l'attività, potendo addirittura agire d'ufficio nel caso in cui i litiganti avessero elaborato difese lacunose o carenti.

Il ruolo invasivo riconosciuto all'autorità giudiziaria, unitamente alle rigide e cadenziate preclusioni stabilite dal corpus di norme processuali, valsero al processo austriaco la definizione di "processo autoritario".

Qualche anno dopo, con l'entrata in vigore del *Code de procédure civile* francese, un nuovo paradigma processuale si fece strada, riscuotendo ampio successo nell'Europa del XIX secolo. La legislazione napoleonica aveva infatti dato vita a quello che fu definito "processo liberale", in cui le parti private avevano piena padronanza e totale controllo sull'andamento del processo. Nel sistema francese il giudice rivestiva un ruolo estremamente passivo, intervenendo in giudizio solo su specifica istanza di una delle parti. Nessun limite era posto all'attività processuale dei litiganti: questi potevano produrre un numero indefinito di memorie e comparire avanti al giudice solo nel momento in cui non avessero avuto più nulla da contestarsi reciprocamente. Anche il *Code de procédure civile* diede riconoscimento formale al procedimento sommario, il quale avrebbe dovuto – nelle intenzioni del legislatore – condurre alla definizione della causa all'esito della prima udienza. Stante il rinvio alla disciplina del rito formale per quanto non specificamente previsto dalla normativa sul rito sommario, momenti fondamentali dell'intera dinamica processuale (come la risoluzione degli incidenti e l'acquisizione di prove al giudizio), ignorati dalle disposizioni sul procedimento sommario, dovevano necessariamente svolgersi nei termini dettati dalle regole del rito formale. In questo modo, il Legislatore francese vanificò gli obiettivi di celerità e concentrazione che il rito sommario si prefissava. Il Codice sardo del 1859, utilizzato come modello per la prima codificazione di procedura civile del Regno d'Italia, era senz'altro tra quelli che maggiormente avevano tratto ispirazione dall'esperienza francese, accogliendo pienamente – quasi rafforzandoli – i principi del processo liberale.

Il processo ordinario contemplato dal primo codice di procedura civile del Regno d'Italia, sulle tracce del precedente piemontese, si componeva di due fasi distinte: la prima, dedicata allo scambio di comparse scritte tra le parti e la seconda, finalizzata alla discussione avanti al giudice. La durata dello scambio di memorie tra le parti dipendeva dalla sola volontà dei contendenti, non essendo prevista alcuna limitazione al numero di atti producibili.

Esaurito lo scambio di memorie o spirati i relativi termini, la causa poteva essere iscritta al ruolo di spedizione. Nella fase istruttoria le parti dovevano necessariamente scoprire le carte a loro disposizione, sollevando eccezioni, producendo documenti e, soprattutto, chiedendo l'ammissione dei mezzi di prova ritenuti necessari per giustificare le proprie pretese. Tali attività processuali non potevano infatti essere

rimandate al momento della discussione avanti al giudice, visto che il passaggio alla fase di discussione precludeva la presentazione di nuovi fatti, documenti e istanze.

Il procedimento sommario si apriva invece direttamente con la citazione a comparire in udienza fissa. Non era previsto alcuno scambio di comparse scritte tra l'attore e il convenuto, dovendo questi confrontarsi direttamente avanti al giudice.

Vista l'elisione della fase scritta, il convenuto era costretto a comparire avanti al giudice con le sole informazioni di cui disponeva e, cioè, quelle contenute nell'atto introduttivo della controversia.

L'udienza di discussione era un'udienza a "istruttoria aperta", vista la possibilità per le parti di proporre domande e richieste istruttorie non contenute negli atti introduttivi. Nel corso dell'udienza di discussione si iniziavano quindi a tracciare i confini del *thema probandum* e del *thema decidendum* dell'intero processo, attraverso lo svolgimento di tutte le attività processuali consentite (eccezioni, istruzione, prove, discussione).

La discussione avanti al giudice era orale e, nell'intento del legislatore, la causa si sarebbe dovuta definire all'esito della stessa.

È stato osservato come fosse possibile per i procuratori delle parti chiedere l'autorizzazione alla citazione ad udienza fissa per qualunque tipo di controversia, prescindendo dall'esistenza di ragioni di urgenza e indipendentemente dal valore della causa. Se, da un lato, tale circostanza fu determinante per la crescita esponenziale del numero di cause trattate con tale rito, dall'altro lato la concessione su larga scala dell'autorizzazione presidenziale comportava che anche le liti più complesse venissero trattate con il rito sommario, nonostante queste richiedessero un'attività istruttoria e preparatoria più lunga ed articolata.

In questo modo, il processo sommario non si applicava più alle sole cause particolarmente semplici o che non richiedessero istruzione, rivelando la propria inadeguatezza strutturale per la risoluzione delle controversie meno agili. Il dettato codicistico in materia di procedimento sommario era infatti estremamente lacunoso e certamente non idoneo a disciplinare qualunque tipo di causa, come invece accadeva sempre più frequentemente nella prassi giudiziaria.

Fu naturale quindi che, forzando il rinvio alla disciplina del procedimento formale contenuto nell'art. 392, la giurisprudenza provvedesse a modellare la struttura del rito sommario per far spazio anche ad attività istruttorie più complesse, non contemplate dalla disciplina originaria del codice.

In questo modo nella prassi venne a crearsi una sorta di *tertium genus* processuale, nato dalla commistione tra la disciplina del processo sommario e quella del processo formale.

Si è visto come una delle varie ragioni che portarono il processo sommario ad essere preferito a quello formale fosse la mancanza della lunga fase di istruzione scritta della causa, contemplata dal secondo ma non dal primo. L'eliminazione della fase di trattazione scritta del giudizio costituiva un allettante incentivo per gli avvocati del foro, che preferivano scontrarsi "alla cieca" nel corso dell'udienza di discussione piuttosto che affidare la propria difesa a numerosi atti scritti. Fu tale peculiare caratteristica che valse al rito sommario l'epiteto di "procedimento delle sorprese": in mancanza di una fase preparatoria della discussione, le parti mostravano i propri atti e documenti per la prima volta proprio avanti al giudice, "sorprendendo" i propri – impreparati – avversari.

Nei tribunali si diffuse quindi la prassi di disporre numerosi differimenti d'udienza per la medesima causa, in modo da consentire lo svolgimento delle attività propedeutiche alla discussione che di volta in volta si reputassero necessarie, così consentendo alle parti di non dover esaminare eventuali atti e documenti nuovi direttamente in udienza, improvvisando quindi sul momento la propria strategia difensiva.

Lo strumento del differimento d'udienza consentiva effettivamente di porre al riparo le parti dalle sorprese del procedimento sommario, concedendo loro il tempo necessario sia per lo studio adeguato dei documenti della controparte sia per la predisposizione della propria difesa.

Dal 1865 iniziò quindi una lunga diatriba sulle possibili soluzioni al problema delle sorprese e dei numerosi rinvii. Per quasi quarant'anni si susseguirono numerosi progetti di riforma del codice di procedura civile, tutti inesorabilmente conclusi con un nulla di fatto.

Le soluzioni proposte tendevano principalmente a diminuire le sorprese cui le parti potevano essere esposte nel corso del giudizio, attraverso la previsione di vari obblighi di comunicazione preventivi, e ridurre il numero di rinvii che il giudice poteva disporre.

L'incapacità ripetutamente manifestata di portare all'approvazione di anche solo una delle varie proposte di riforma presentate, non era che il segno tangibile dell'assenza di qualunque forma di lungimiranza riformista

in capo ad ogni governo instauratosi dopo il 1865.

Tale mancanza di progettualità era senz'altro causata in parte dai complessi rivolgimenti politici che sconvolsero il Regno d'Italia dall'unità fino all'avvento del fascismo: la facilità con cui i governi cadevano e le maggioranze parlamentari si invertivano non poteva che influenzare negativamente l'esercizio dei poteri dello stato.

La prima effettiva riforma del sistema venne portata a termine con l'entrata in vigore della legge n. 107 del 31 marzo 1901, con la quale il procedimento sommario veniva elevato a rito di applicazione ordinaria, decretando il superamento definitivo del procedimento ordinario formale.

Le principali novità introdotte con la riforma del 1901 riguardavano: la previsione della facoltà di depositare i documenti della causa prima dell'udienza di discussione, rinunciando all'effetto sorpresa ma ottenendo in cambio alcuni benefici processuali; la suddivisione dell'udienza di discussione in due momenti distinti, il primo avanti al presidente del tribunale (dedicato alla preparazione dell'udienza) e il secondo avanti al giudice collegiale (dedicato alla risoluzione degli incidenti, alla discussione e alla decisione); una disciplina più stringente per i differimenti di udienza; una maggiore incisività dell'autorità giudiziaria nella direzione del processo, esercitabile sin dall'instaurazione dello stesso.

Nonostante la riforma compiuta con la legge del 1901, il codice Pisanelli era destinato tuttavia a dimostrare sempre più limpidamente la propria inadeguatezza. L'architettura della legislazione processuale italiana ottocentesca gettava le proprie fondamenta in un'ideologia già destinata al tramonto: i tempi erano ormai maturi per una significativa inversione di tendenza, che culminerà con l'avvento del fascismo e il completo abbandono dell'ideologia liberale, anche in materia processuale.

3. Il codice di procedura civile del 1940 e le successive riforme

La concezione della funzione generale esercitata dal processo civile mutò radicalmente nel corso dei primi decenni del '900, proporzionalmente alla diffusione e al radicamento delle idee portate dalla dottrina processualciviltistica tedesca.

Se negli ordinamenti ottocenteschi il processo era interpretato come "cosa delle parti", quasi un'appendice strumentale per la realizzazione dei singoli diritti soggettivi, nell'Italia del ventennio fascista l'esercizio della giurisdizione civile assurgeva a vera e propria attività pubblica, strumento per il perseguimento della giustizia sociale.

Il processo civile mutava quindi la sua finalità ultima, identificata con la pronuncia di una decisione attuativa dell'interesse dello Stato nei rapporti tra singoli.

Sulla base di tali nuovi presupposti, numerosi tentativi di riforma del codice di procedura civile si susseguono negli anni, fino all'approvazione del codice del 1940 (tutt'ora vigente).

Nell'impianto del nuovo codice i poteri del giudice si rafforzarono: fissava la prima udienza, non convocata più dalle parti nell'atto di citazione; consentiva ai litiganti di sollevare nuove eccezioni e chiedere nuovi mezzi di prova; interrogava liberamente le parti in ogni stato e grado del giudizio, tentandone, anche più volte, la conciliazione; emanava normalmente ordinanze revocabili e modificabili, ma non impugnabili; imponeva all'attore una cauzione per le spese. Vennero poi disseminati vari termini perentori, finalizzati ad una maggiore proattività delle parti nello svolgimento delle attività processuali.

Infine, la novità più rilevante contemplata dal codice del 1940 fu senz'altro la creazione della figura del giudice istruttore, deputato alla preparazione della causa in vista della rimessione al collegio per la decisione finale. A dispetto del nome, il giudice istruttore non si limitava esclusivamente ad istruire la causa, pronunciando provvedimenti essenziali per lo svolgimento della procedura (integrazioni del contraddittorio, eventuali sospensioni o interruzioni, separazione o riunione di cause).

Tuttavia, l'attività esercitata dal giudice istruttore non era vincolante per il collegio, il quale – alla stregua di un vero e proprio giudice di appello – poteva modificare o addirittura ignorare le disposizioni assunte dall'istruttore. Quest'ultimo, a sua volta, poteva trattenere la causa fino a che non la ritenesse matura per la decisione, senza alcuna limitazione temporale.

In questo modo, il Legislatore del 1940 diede vita a due momenti completamente disconnessi ed indipendenti tra loro all'interno del medesimo processo, con un conseguente raddoppio di energie e risorse processuali.

Date le continue e sferzanti critiche mosse al codice il Legislatore intervenne nuovamente con la legge n. 581 del 1950, ammorbidendo l'aspra disciplina di preclusioni e decadenze e consentendo alle parti di modificare le domande e le eccezioni sollevate, addirittura proponendone di nuove, nonché di produrre nuovi documenti

e di dedurre nuove prove fino all'udienza di precisazione delle conclusioni. Frequente era quindi la concessione, da parte del giudice istruttore, di rinvii di udienza per consentire effettuare repliche, modifiche ed integrazioni generate dai continui mutamenti del thema decidendum e del thema probandum.

La figura del giudice istruttore venne mantenuta, ma fu introdotta la possibilità di impugnarne le ordinanze istruttorie avanti al collegio.

Sul finire degli anni '70 era ormai impossibile che i processi civili procedessero con speditezza verso la loro naturale conclusione, data la totale assenza di termini acceleratori e preclusioni.

Nel 1990, con la l. n. 353 1990, si ebbe la terza grande Novella del codice di procedura civile, finalizzata ad una razionalizzazione della disciplina esistente. Ad ispirare la riforma fu senz'altro la disciplina prevista per il rito del lavoro, informato ai principi di monocraticità del giudice, della concentrazione, dell'oralità e dell'immediatezza, tutti ispirati dall'esigenza di un processo il più possibile rapido, nel rispetto comunque dell'effettivo contraddittorio tra le parti.

Al giudice istruttore venne concesso quindi di giudicare direttamente sulle domande proposte dalle parti, mentre l'intervento del collegio veniva circoscritto per limitate ipotesi.

La fase introduttiva del processo venne potenziata attraverso l'inserimento di preclusioni mutate dal rito lavoristico: venne previsto l'obbligo per il convenuto di costituirsi almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione, sì da consentire al giudice di arrivare preparato alla prima udienza e non dover disporre innumerevoli rinvii.

In ragione di tali nuovi adempimenti venne esteso il termine minimo per la citazione, consentendo al giudice di differire ulteriormente la prima udienza fino a quarantacinque giorni.

Per sopire le proteste del ceto forense, preoccupato dall'eccessiva rigidità della nuova fase introduttiva, il Legislatore operò poi un'infausta modifica della disciplina tracciata, di fatto svuotando di contenuto l'udienza di comparizione. In tale sede il giudice era infatti tenuto a verificare la sola regolare instaurazione del contraddittorio, rinviando in ogni caso (anche se il convenuto era contumace) all'udienza di trattazione per la proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio e delle istanze istruttorie. Il termine a comparire, che era stato raddoppiato in considerazione di quel che si sarebbe dovuto fare alla prima udienza, restò tuttavia immutato, così come la possibilità per il giudice di differire ex officio la prima comparizione. Il risultato finale fu senza dubbio quello di dilatare sensibilmente la durata media delle controversie civili, incagliate già nelle fasi iniziali del processo.

La riforma del 1990 adottò anche alcune soluzioni atte a migliorare l'efficienza del sistema: la necessaria proposizione dell'eccezione di incompetenza entro l'udienza di trattazione, evitando così che potesse essere rilevata nel corso del giudizio di cassazione; l'introduzione in corso di causa dei provvedimenti anticipatori di condanna; la possibilità per il giudice di disporre, su istanza di parte da formularsi dopo la chiusura dell'istruzione, il pagamento delle somme o il rilascio dei beni per i quali riteneva già raggiunta la prova; la previsione della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, capovolgendo la previgente disciplina in cui la provvisoria esecutività non era effetto immediato del giudizio di primo grado, bensì veniva concessa su istanza di parte in presenza di specifiche condizioni.

Si dovranno attendere le riforme del 2005/2006 per assistere alla riunificazione dell'udienza di comparizione con l'udienza di trattazione, risparmiando nuovamente tempi e risorse processuali.

Un ultimo intervento legislativo di rilievo è senz'altro costituito dall'introduzione del procedimento sommario di cognizione, disciplinato dagli art. 702 e seguenti del codice di procedura civile. Trattasi di procedimento semplificato di cognizione piena, in cui la conoscenza dei fatti ai fini della decisione viene acquisita attraverso un'istruttoria particolarmente semplificata, la cui concreta determinazione è rimessa alla discrezionalità del giudice.

4. Le proposte di riforma in cantiere

Il progetto di riforma attualmente in fase di elaborazione prende ispirazione da una rilevazione di matrice statistica: la durata media di una causa introdotta con il procedimento sommario disciplinato dagli artt. 702 bis e seguenti è di 385 giorni, mentre i procedimenti ordinari si assestano su una durata media di 840 giorni.

Da qui l'ipotesi – non certamente nuova – di dar vita ad una nuova disciplina dei processi ordinari di competenza del giudice monocratico, creata dalla commistione tra rito del lavoro, procedimento sommario di cognizione e procedimento ordinario.

Di recente si era già registrato un tentativo di estendere l'applicazione del procedimento sommario alla generalità delle cause di competenza del giudice monocratico, mentre il rito di cognizione ordinario avrebbe regolato le sole cause radicate avanti al tribunale collegiale.

A seguito dell'insorgenza di avvocati e magistrati, l'emendamento proposto venne ritirato poche ore dopo la sua repentina formulazione.

Punti cardine del progetto Bonafede sono senz'altro la compressione del calendario processuale, con termini generalmente più ristretti, nonché la possibilità di veder definite le cause più semplici già all'esito delle prime udienze.

L'accento viene posto anche sulla necessaria dismissione degli aspetti più formali del procedimento ordinario, a beneficio di soluzioni flessibili e adattabili dal giudice al caso concreto.

1. Come da tradizione liberal-processuale, non è prevista alcuna forma di sbarramento all'ingresso: al giudice non è riconosciuto il compito di svolgere un giudizio di "meritevolezza" della causa ai fini della sua regolare instaurazione.

2. Il ricorso viene eletto atto introduttivo privilegiato, sostituendo definitivamente l'atto di citazione. Nelle intenzioni del Guardasigilli, eliminare la tradizionale dicotomia atto di citazione/ricorso agevolerebbe l'attività di avvocati, magistrati e funzionari del tribunale, chiamati a gestire un solo tipo di adempimento. L'atto dovrà contenere la chiara e completa indicazione dei fatti di causa, con indicazione specifica dei mezzi di prova di cui si chiede l'ammissione. Il giudice sarà poi tenuto a fissare la prima udienza di comparizione entro 5 giorni dal deposito del ricorso, non superando i 120 giorni dalla data di iscrizione a ruolo. Come di regola, il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza andranno poi notificati al convenuto almeno 60 giorni prima della data prevista per la sua costituzione con deposito di comparsa di risposta, ovvero 20 giorni prima della data dell'udienza.

Specularmente alla posizione dell'attore, anche il convenuto deve prendere precisa posizione sul contenuto del ricorso, proponendo a pena di decadenza eventuali domande riconvenzionali e indicando i mezzi di prova necessari.

3. Alla prima udienza le parti devono comparire personalmente: l'assenza ingiustificata può essere sanzionata con l'applicazione di un'elevata sanzione pecuniaria. Il giudice procede quindi con l'interrogatorio libero dei presenti, al fine di sondare la possibilità di una conciliazione tra le parti.

4. Il thema decidendum e il thema probandum della causa si delineano già nel corso della prima udienza: il ricorrente può sollevare le eccezioni non rilevabili d'ufficio in risposta alla costituzione del resistente e possono essere modificate dalle parti le eccezioni e domande già proposte. Omessa ogni formalità, il giudice adotta tutti i provvedimenti necessari per il prosieguo della causa, eventualmente concedendo brevi termini per l'integrazione delle istanze istruttorie sulla base dei nuovi elementi emersi in giudizio.

Il giudice ha inoltre il potere di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di ogni mezzo di prova, indicando ai difensori le questioni delle quali ritiene opportuna la trattazione.

5. Le udienze di mero rinvio vengono vietate.

6. Al termine dell'istruttoria, il giudice può invitare le parti a precisare le conclusioni nella medesima udienza o rinviare ad una successiva udienza di discussione, concedendo alle parti un termine non superiore a 30 giorni per la produzione di sintetiche note difensive conclusionali. Al termine della discussione il giudice pronuncia quindi la sentenza, dando lettura del dispositivo e delle motivazioni. È fatta salva la possibilità per il giudice di riservare il deposito delle motivazioni ad un secondo momento, non comunque superiore a 30 giorni.

7. È fatta salva la possibilità di disporre il passaggio al rito ordinario, con salvezza delle preclusioni e decadenze maturate prima del mutamento.

Nelle cause che non richiedono istruttoria (come, ad esempio, opposizioni a decreto ingiuntivo meramente dilatorie) il processo potrebbe concludersi in una o due udienze, garantendo una rapida ed efficace conclusione delle liti di non particolare difficoltà, di modico valore o meramente temerarie.

Viene riconosciuto inoltre un ruolo di maggior rilievo alla figura dell'avvocato, al quale viene interamente affidata la negoziazione assistita, estesa a nuove materie.

Come illustrato dal Guardasigilli stesso, la riforma si compone di una serie di "interventi chirurgici" diretti a snellire il normale iter processuale, contraendo il calendario del processo e i tempi necessari per la decisione finale. Non si tratta quindi di uno sconvolgimento strutturale, foriero – nell'interpretazione del Ministro – di anni di dubbi interpretativi dottrinali e giurisprudenziali.

Del resto, la giustizia civile costituisce un settore cruciale per il Paese, osservato con attenzione sia da investitori nazionali ed internazionali. La lentezza nel recupero del credito, conseguente all'eccessiva durata dei procedimenti per ingiunzione (e delle relative opposizioni) e dei procedimenti esecutivi, non costituisce certamente un incentivo all'investimento nel sistema Italia.

Nel report annuale della Banca mondiale "Doing Business", finalizzato all'analisi della disciplina normativa e fiscale che ogni Paese applica nei confronti delle imprese, tali elementi rivestono un ruolo fondamentale nel valutare l'appetibilità produttiva dei singoli stati, data la rilevanza della fase di recupero del credito nella dinamica generale dell'esercizio di impresa.

L'Italia, nell'edizione 2019, è uscita ufficialmente dalle prime 50 posizioni della classifica.

Gli allarmanti segnali che provengono dai settori finanziari e produttivi, cuore pulsante del Paese, rendono indifferibile la riorganizzazione e razionalizzazione della giustizia civile italiana.